

Deliberazione n. 91/2012 del 02.04.2012



PROVINCIA DI PAVIA

GIUNTA PROVINCIALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 91/2012 Seduta del 02.04.2012 ore 14.30 Prot. n. 17533

Presidente DANIELE BOSONE

Assessori provinciali
Vice Presidente

MILENA D'IMPERIO (ASSENTE)
MICHELE BOZZANO (ASSENTE)
FRANCESCO BRENDOUSE
ALBERTO LASAGNA
EMANUELA MARCHIAFAVA
FRANCO OSCULATI
MAURIZIO VISPONETTI

Su proposta del Presidente

DANIELE BOSONE

Il Dirigente del Settore Agricoltura

CARLO SACCHI

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Sabina Pezzini

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGIME DI DEROGA VALEVOLE PER TALUNE COLTURE PERENNI SULLE QUALI VIENE APPLICATO IL METODO BIOLOGICO DI CUI AL REG. CE 834/2007 IN ORDINE ALLA LIMITAZIONE IN 8 KG/ANNO NELL'USO DI RAME COME ANTICRITTOGAMICO.

Il presente atto è costituito da:

- n. 3 pagine compresa la presente
- Allegato n. 1 -- parte integrante (pag. n. 1)

Deliberazione n. 91/2012 del 02.04.2012

LA GIUNTA PROVINCIALE

Scritta la relazione del Presidente Bosone, il quale illustra l'argomento: "Approvazione regime di deroga valevole per talune colture perenni sulle quali viene applicato il metodo Biologico di cui al Reg Ce 834/2007 in ordine alla limitazione in 6 Kg/ha anno nell'uso del Rame come anticrittogamico";

Premessa che la Regione Lombardia, con propria Legge 5 dicembre 2008 n. 31, recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" così come modificata dalla Legge 28 dicembre 2011 n. 25, ha conferito alle Province le funzioni amministrative concernenti le azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche compresi la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche; (art. 34, comma 1 lett. i);

Visto il Reg Ce n. 889 del 05.09.2008, recante le modalità applicative del Reg Ce 834 / 2007 relativo alla Produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, abrogativo del precedente Reg Ce 2092/91, che, all'allegato 2 punto 6 limita l'uso anticrittogamico del Rame sottoforma di idrossido, ossicloruro, solfato tribasico, ossido, ottaneato, alla misura massima di kg 6 kg/ha anno disponendo tuttavia che per le colture perenni l'ente delegato competente possa autorizzare in un dato anno il superamento di tale limite a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei 5 anni costituiti dall'anno considerato e dei quattro precedenti non superi i 6 kg/ha

Preso atto della consultazione che Regione Lombardia ha svolto sulla tematica nei confronti delle Associazioni dei Produttori biologici, delle Organizzazioni agricole maggiormente operanti sul territorio il 22 giugno 2011 presso la Direzione Generale Agricoltura- Regione Lombardia;

Rilevato l'orientamento unanime confermato in quella sede da parte di tali Rappresentanze sulla necessità di rinnovare la deroga già utilizzata in passato fino al 2010

Considerato che la Giunta Provinciale condivide l'opzione di deroga e individua nella delega pluriennale lo strumento adeguato alle esigenze di certezza e di flessibilità richieste dagli operatori biologici e che la necessità di dover oltrepassare in talune annate sfavorevoli la soglia dei 6 Kg/ha anno è una eventualità per la sola coltura della vite ;

Considerato altresì che, pur non essendo più previsto in modo esplicito dalle Norme comunitarie e nazionali un vero e proprio monitoraggio dei quantitativi di rame utilizzati in regime di deroga bensì una semplice informativa sulla concessione o meno delle deroghe, la conoscenza dell'utilizzo del rame sul proprio territorio fornita attraverso un monitoraggio del rame utilizzato in tale regime, oltre ad essere un valido indicatore sulla pressione di talune patologie in relazione all'andamento stagionale, può andare nel senso di una responsabilizzazione degli operatori stessi nell'oculato uso di uno dei pochi mezzi fitoiatrici permessi in agricoltura biologica ;

Ritenuto, in virtù delle prerogative derivanti dalle nuove funzioni conferite alle amministrazioni Provinciali in materia di agricoltura biologica citate in premessa, di provvedere alla concessione,

Deliberazione n. 91/2012 del 02.04.2012

per la sola coltura della vite in regime di metodo biologico, di una deroga al limite di 6 Kg/ha anno nell'utilizzo di rame purchè non vengano superati i 30 kg come somma tra l'anno considerato e i 4 anni precedenti

Ritenuto altresì opportuno di continuare nella azione di monitoraggio sull'impiego del rame da parte dei viticoltori biologici seppur limitatamente a coloro che usufruiscono della deroga attraverso uno schema di comunicazione come da allegato n. 1 parte integrante del presente atto

Visto lo Statuto ed il regolamento per il funzionamento della Giunta Provinciale;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Agricoltura, Carlo Sacchi, ai sensi dell'art. 49 comma 1) del D.Lgs. n. 267/2000 in data 22/03/2012;

Atteso che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, stante la sua natura politico programmatica che non comporta impegni di spesa;

DELIBERA

1. di autorizzare il regime di deroga quinquennale valevole per la coltura della vite sulla quale viene applicato il metodo Biologico di cui al Reg Ce 834/2007 in ordine alla limitazione in 6 Kg/ha anno nell'uso del Rame come anticrittogamico,
2. di stabilire che tale deroga è concessa fermo restando il quantitativo massimo di rame che gli stessi operatori possono utilizzare nell'arco del quinquennio compreso tra l'anno considerato e i 4 precedenti che è di 30 Kg/ha
3. di stabilire che la deroga è concessa per anni 5 a partire dall'anno 2012
4. di stabilire che gli operatori, a partire dall'anno in cui usufruiscono della deroga dovranno comunicare a questa Amministrazione entro il 31 ottobre per tutto il periodo di validità del presente provvedimento il quantitativo di rame utilizzato nell'anno di competenza e nei 4 precedenti, secondo lo schema di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento

ALLEGATO¹..... alla deliberazione GP
n. 91/17533 anno 2012.....

Allegato A

Schema da comunicare entro il 31/10/2012

anno	S.A.U.viticola produttiva azienda (ha)	Rame utilizzato (kg)	Rame/ha utilizzato(kg/ha)	Rame/ha utilizzabile (kg/ha)
2008			(1)	
2009			(2)	
2010			(3)	
2011			(4)	
2012				
				Max 30kg - (1)+(2)+(3)+(4)

Schema da comunicare entro il 31/10/2013

anno	S.A.U.viticola produttiva azienda (ha)	Rame utilizzato (kg)	Rame/ha utilizzato(kg/ha)	Rame/ha utilizzabile (kg/ha)
2009			(1)	
2010			(2)	
2011			(3)	
2012			(4)	
2013				
				Max 30kg - (1)+(2)+(3)+(4)

Schema da comunicare entro il 31/10/2014

anno	S.A.U.viticola produttiva azienda (ha)	Rame utilizzato (kg)	Rame/ha utilizzato(kg/ha)	Rame/ha utilizzabile (kg/ha)
2010			(1)	
2011			(2)	
2012			(3)	
2013			(4)	
2014				
				Max 30kg - (1)+(2)+(3)+(4)

Schema da comunicare entro il 31/10/2015

anno	S.A.U.viticola produttiva azienda (ha)	Rame utilizzato (kg)	Rame/ha utilizzato(kg/ha)	Rame/ha utilizzabile (kg/ha)
2011			(1)	
2012			(2)	
2013			(3)	
2014			(4)	
2015				
				Max 30kg - (1)+(2)+(3)+(4)

Schema da comunicare entro il 31/10/2016

anno	S.A.U.viticola produttiva azienda (ha)	Rame utilizzato (kg)	Rame/ha utilizzato(kg/ha)	Rame/ha utilizzabile (kg/ha)
2012			(1)	
2013			(2)	
2014			(3)	
2015			(4)	
2016				
				Max 30kg - (1)+(2)+(3)+(4)

Dati desunti dalla scheda culturale aziendale; per Sau viticola produttiva si intende dal 3° anno di impianto in poi

